



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

CAMPIDOGLIO

10145 Torino - Via Omegna 5

STATUTO SOCIALE

Approvato in Assemblea Straordinaria
Il 29 Maggio 2019



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

CAMPIDOGLIO

10145 Torino - Via Omega 5

STATUTO SOCIALE

Approvato in Assemblea Straordinaria
Il 29 Maggio 2019

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

In conformità dello statuto fondamentale della Nazione Italiana, furono fondati nella borgata Campidoglio due Società Operaie di Mutuo Soccorso, una 1° gennaio 1882, col nome di “ Società di Mutuo Soccorso Artisti e Contadini “, l'altra il 5 ottobre 1885 col nome di “ Società Operaia di Mutuo Soccorso Novella Unione“.

Queste due Società si fusero assieme nel 1919 assumendo il nome di “ Società Operaia Mutuo Soccorso d'Ambo i Sessi Campidoglio Torino “ e più brevemente S.O.M.S. Campidoglio.

La Società acquisì personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 3818 del 1886 ora riconfermata dal d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Ente del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

Tutto ciò premesso la società è ora denominata “ Società Operaia Mutuo Soccorso d'Ambo i Sessi Campidoglio Torino Ente del Terzo settore” e più brevemente: S.O.M.S. Campidoglio E.T.S.

L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione “Ente del Terzo settore” o l'acronimo E.T.S avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Sede e durata

La S.O.M.S. Campidoglio E.T.S. ha sede in Torino, Via Omegna 5.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune di Torino.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche

economicamente a organismi che svolgono attività di volontariato, attività assistenziale, sociale, culturale, sportive o che si propongono comunque scopi e attività affini a quelli esercitati dalla Società.

La Società può partecipare a organismi consortili o altra SMS e affidare a essi, con decisione del Consiglio di amministrazione, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II **SCOPO ED OGGETTO**

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società è retta esclusivamente dai principi della mutualità, deve conservarsi estranea a ogni questione partitica e religiosa, senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità per i seguenti scopi:

- Sussidiare i Soci in caso di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia, su richiesta dei medesimi.
- Costituire e promuovere il benessere morale e ricreativo dei soci.

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi soci assistenze previdenziali economiche e sanitarie a integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con quanto previsto della Legge 3818/1886 e dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) di:

- a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali, sportive, ludiche e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi e altri cittadini;
- b) Erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio

- sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- c) Erogare ai soci assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;
 - d) Erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;
 - e) Erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
 - f) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte a elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
 - g) Svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, e precisamente:
 - Svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soci;
 - Stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
 - Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal d.lgs. 117/2017;
 - Effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi sociali purché in coerenza con quanto previsto dalla

legge 3818/1886 e dal d. lgs. 117/2017.

I rapporti mutualistici con i soci, e con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, saranno disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dal regolamento, attraverso i quali sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

Art. 4 - Organi della Società

La gestione della Società è affidata ai seguenti organi:

- a) L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente - Vice Presidente - Segretario;
- d) L'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

TITOLO IV **SOCI**

Art. 5- Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci s'impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

La Società è distinta in tre categorie di soci:

- Soci ordinari

- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

Art. 6 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dal regolamento o deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione corredata di foto e del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi dalla domanda o in sostituzione di un'auto dichiarazione attestante di non aver subito condanne penali definitive.

La domanda dovrà specificare: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Non potranno essere ammessi a Socio effettivo:

- a) tutti quelli che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) tutti quelli che abbiano subito condanne penali definitive.

Sulla domanda degli aspiranti a Socio deciderà il Consiglio di Amministrazione; detta domanda deve essere controfirmata da un socio e da un consigliere in

carica effettiva, i quali garantiscono l'autenticità delle dichiarazioni contenute e la moralità dell'aspirante a Socio.

E' obbligo del Socio comunicare alla segreteria eventuali cambiamenti.

Art.7 - Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario, che intendano sostenere attività della Società con contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma, ma nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società; essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci Sostenitori e Onorari non hanno nessun diritto di voto, possono partecipare alle Assemblee annuali.

TITOLO V **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 8 - Obblighi dei Soci

Il Socio ha l'obbligo di osservare scrupolosamente lo Statuto e il regolamento sociale e tutte le altre disposizioni che saranno emanate dagli organi direttivi, di partecipare alle assemblee e cooperare al buon andamento della società.

Tutte le divergenze saranno giudicate dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto della Società e il regolamento;
- b) Osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e

dal Consiglio di Amministrazione;

- c) Versare la quota d'iscrizione e i contributi sociali, i premi e i contributi così come determinati dal regolamento o dal Consiglio di Amministrazione.
- d) Presenziare alle assemblee e cooperare al buon andamento della società.

Art. 9 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 10 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) Inadempienza o inosservanza, da parte del Socio, dello Statuto e del Regolamento;
- b) Morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) Comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società e il suo funzionamento;
- d) Quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Socio che manca ai propri doveri verso la Società incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) Biasimo scritto;

- b) Destituzione dalle eventuali cariche sociali;
- c) Sospensione da uno a sei mesi dell'esercizio della facoltà di socio;
- d) Espulsione dalla Società.

La decisione sui provvedimenti disciplinari è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI **ASSEMBLEE**

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale sarà redatto dal segretario della Società.

Il Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di 3 (tre) deleghe.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) Approvare il rendiconto annuale;
- b) Convalidare la regolarità delle elezioni;
- c) Approvare i regolamenti interni;
- d) Nominare l'organo amministrativo;
- e) Deliberare sulla responsabilità degli Amministratori;
- f) Nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;
- g) Deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;
- h) Trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o

sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) Modificare lo Statuto;
- 2) Procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) Deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile per approvare il bilancio dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare da almeno un quinto dei Soci; in questi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi mediante esposizione in bacheca nei locali della Società almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Quorum dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, che

siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che sarebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che sarebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento e liquidazione della Società o di modifica dell'oggetto sociale, nell'assemblea straordinaria occorrerà la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli aventi diritto, e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo sempre per alzata di mano.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,

firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VII CONSIGLIO

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un vice presidente e da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri. Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, durano in carica per tre esercizi e prestano la loro opera gratuitamente; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e, su sua proposta, un Vice Presidente e un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà degli Amministratori. La convocazione si effettua mediante esposizione in bacheca della data, ora ed ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario sia straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei soci;
- b) Fissare l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) Compilare i regolamenti e definire le prestazioni

- mutualistiche;
- d) Predisporre il rendiconto annuale, per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Nominare le commissioni necessarie all'attività sociale;
 - f) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere;
 - g) Determinare le condizioni dei contratti di locazione o affitto dei beni sociali;
 - h) Deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci chiamando l'Assemblea a decidere sui casi eccezionali;
 - i) Conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art.17;
 - j) Assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure a un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei membri, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando nell'oggetto trattato siano interessati Amministratori o Segretario, salvo il diritto dei soci che lo richiedano di far risultare da verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente della loro astensione; a parità di voti prevale il voto del Presidente (e in mancanza del Presidente del Vice Presidente che presiede la riunione).

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni

che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

I Consiglieri che, senza legittima giustificazione, mancassero per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, saranno dichiarati dimissionari e decadono dalla carica.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa, provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente.

TITOLO VIII **CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

Art. 18 - Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove occorressero i presupposti per la sua obbligatorietà, ai sensi dell'art.30 del codice del terzo settore, o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

TITOLO IX GESTIONE DELLA SOCIETA'

Art. 19 - IL Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Al Segretario sono conferiti i seguenti compiti:

- Tenuta della prima nota contabile;
- Controllo delle fatture e di tutte le altre spese;
- Incasso delle quote sociali;
- Compilazione dei mandati e quietanze da presentare alla firma del Presidente;
- Redazione dei verbali di riunione e Assemblee;

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese documentate che fossero sostenute nell'interesse della Società.

Al Segretario è corrisposto un rimborso spese documentate.

TITOLO X ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21- Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il patrimonio della società, ai sensi dell'art.8 comma 1 del codice del Terzo settore, viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice del terzo settore.

Art. 22 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni che la Società ha conseguito o riceverà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donatore.

Art. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il giorno 1 (uno) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sulle modalità di perseguimento delle finalità dell'ente e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del codice del terzo settore, l'organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del codice del terzo settore nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

TITOLO XI **CONTROVERSIE**

Art. 24 - Composizione delle controversie

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra società e i singoli soci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà demandata ad un collegio arbitrale nominato per ogni singolo caso e composto di tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Torino. L'arbitrato sarà irrituale e di equità.

TITOLO XII **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 25 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 recentemente riformata dall'articolo 23 del D.lg. 179/2012, n. 179, coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e successive modificazioni e integrazioni (Art. 42), e le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

FIRMATI:

LAZZARO NUNZIO - Presidente

FULVI SILVIA - Notaio

IN CARTA LIBERA AD USO FISCALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TORINO: 29 maggio 2019